



Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **190** del 26/10/2016

Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.73 co.1 lett.a)d.lgs.118/2011: 1)sent.2251/16 Trib.LE; 2)decr.liquidazione CTU 23804/2016; 3)sent.5432/2015 Trib.BA; 4)sent.2358/2016 Trib.BA; 5)sent.3148/2016 Trib.BA; 6)sent.2926/2016 Trib.BA; 7)sent.2927/2016 Trib.BA; 8)sent.2928/2016 Trib.BA; 9)sent.2925/2016 Trib.BA; 10)decr.ingiuntivo 1461/2015 Trib.LE.



RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

L'art. 73 al c. 1 lett. a) dispone che "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive;" ed aggiunge al c.4 che "Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità dei debiti fuori derivanti dai seguenti provvedimenti esecutivi:

- 1) sent. n. 2251 del 18.05.2016 Trib. Lecce Sez. Lav. "Rosato N." (cont. 1225/11/FO);
- 2) decr. liquidazione CTU n. 23804/2016 Dr. Licci (cont. 1225/11/FO);
- 3) sent. n. 5432 del 19.10.15 Trib. Bari sez. Lav. "Susca F." (cont. 964/14/FO);
- 4) sent. 2358 del 09.05.2016 Trib. Bari sez. Lav. "Clemente A." (cont. 963/14/FO);
- 5) sent. n. 3148 del 13.06.2016 Trib. Bari sez. Lav. "Vacca G." (Cont. 822/15/FO);
- 6) sent. n. 2926 del 01.06.2016 Trib. Bari sez. Lav. "Di Fronzo V." (cont. 1295/11/GA);
- 7) sent. n. 2927 del 01.06.2016 Trib. Bari sez. Lav. "Carella G." (cont. 1296/11/GA);
- 8) sent. n. 2928 del 01.06.2016 Trib. Bari sez. Lav. "Di Piero V." (cont. 1297/11/GA);
- 9) sent. n. 2925 del 01.06.2016 Trib. Bari sez. Lav. "Di Molfetta D'Attolico D." (cont. 1298/11/GA);
- 10) decreto ingiuntivo n. 1461/2015 del 07/08/2015 Trib. Lecce – sez. lav. "Montinaro D." (cont. 1057/15/AV).

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi anche ai decreti ingiuntivi esecutivi ovvero alle stesse ordinanze e decreti emessi dall'organo giudicante in corso di causa, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio derivanti dai titoli esecutivi sopra indicati, si specifica quanto segue.

- 1) sent. n. 2251 del 18.05.2016 Tribunale di Lecce – Sez. Lavoro (cont. 1225/11/FO).

Il sig. Rosato Nicola, operaio irriguo dipendente della ex Struttura Impianti Irrigui dell'attuale Sezione Demanio e Patrimonio, con ricorso ex art. 414 c.p.c. chiedeva al Tribunale di Lecce sezione Lavoro l'accertamento del proprio credito a titolo di differenze retributive, per scatti di anzianità, per indennità di vacanza contrattuale, per ferie non godute, trasferte e percorrenza, per rateo di TFR con conseguente condanna dell'ARIF e/o della Regione Puglia alle spese del giudizio.

-Si costituivano entrambi e la Regione, eccepito il proprio difetto di legittimazione per i a partire dal passaggio del ricorrente alle dipendenze dell'Arif, sosteneva l'infondatezza del ricorso per una serie di motivi tutti evidenziati e documentati nelle relazioni sia al primo che al secondo CTU. Tuttavia, all'esito del giudizio, il G.L. con la sentenza in esame, condannava in solido le parti convenute al pagamento di € 1.975,42 oltre accessori ex lege in favore del ricorrente a titolo di ferie non godute, aumento contrattuale, ratei di 13 mensilità e festività.



coincidenti con la domenica, compreso il IV novembre, per un totale di € 2.470,62 (di cui €167,91 per IRAP), così ricavato:

Sorte cap.	Int. legali	Riv. Monet.	Tot. comp.	Imp. Previd.	Tratt. Previd.	Imp. IRPEF	Tratt. IRPEF	Netto da liquidare
€ 1.975,42	€ 183,08	€ 144,21	€ 2.302,71	€ 1.975,42	€ 174,63	€ 2.128,08	€ 489,46	€ 1.638,62

Venivano, invece, compensate le spese processuali.

2) decreto liquidazione n. 23804/2016 del 30.05.2016 Tribunale di Lecce – Sez. Lavoro (cont. 1225/11/FO).

Nel corso della causa di lavoro (R.G. 2452/2011) incardinata dal Sig. Rosato Nicola, già descritta al punto che precede, veniva nominato in qualità di Consulente del Giudice, il dr. Andrea Licci per la redazione di C.T.U. contabile. Con il **decreto liquidazione** indicato il G.L. determinava, a titolo di compenso per l'opera prestata, l'importo di € 1.000,00 oltre accessori, ponendolo a carico delle parti in solido (ARIF e Regione Puglia), salvo rivalsa, per un totale complessivo di **€ 1.268,80** di cui € 200,00 per ritenuta di acconto.

* * *

3) sent. n. 5432 del 19.10.15 Trib. Bari sez. Lav. "Susca F." (cont. 964/14/FO).

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., il ricorrente, appartenuto alla ex Struttura Impianti Irrigui dell'attuale Sezione Demanio e Patrimonio, chiedeva il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere, sulla base degli accordi collettivi, il rimborso dell'indennità di percorrenza "casa - posto lavoro - casa" per i periodi indicati in ricorso, nonché la rifusione delle spese legali in distrazione.

- Resisteva la Regione in giudizio, all'esito del quale il Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, in aderenza ad un consolidato orientamento, con la sentenza **n. 5432 del 19.10.15** accoglieva la domanda condannando la Regione a corrispondere l'indennità di percorrenza in ragione di 1/5 del costo della benzina per i chilometri indicati in ricorso, per un totale di € 268,00, oltre interessi legali (€ 31,22) e rivalutazione monetaria (€ 23,58) decorrenti dalla data di maturazione al soddisfo, per un totale complessivo di € 322,80. Condannava, altresì, l'Amministrazione al pagamento delle spese legali nella misura di € 2.000,00 oltre IVA, CAP e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge, con distrazione in favore del difensore costituito, avv. Leonardo Goffredo per un totale di € 2.952,65 (di cui € 460,00 per ritenuta di acconto), come da nota specifica.

* * *

4) sent. 2358 del 09.05.2016 Trib. Bari sez. Lav. "Clemente A." (cont. 963/14/FO).

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., il ricorrente, appartenuto alla ex Struttura Impianti Irrigui dell'attuale Sezione Demanio e Patrimonio, chiedeva il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere, sulla base degli accordi collettivi, il rimborso dell'indennità di percorrenza "casa - posto lavoro - casa" per i periodi indicati in ricorso, nonché la rifusione delle spese legali in distrazione.

- Resisteva la Regione in giudizio, all'esito del quale il Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, tuttavia, in aderenza ad un consolidato orientamento, con la sentenza **n. 5432 del 19.10.15** accoglieva la domanda condannando la Regione a corrispondere l'indennità di percorrenza in ragione di 1/5 del costo della benzina per i chilometri indicati in ricorso, per un totale di € 278,00, oltre interessi legali (€ 32,73) e rivalutazione monetaria (€ 24,46) decorrenti dalla data di maturazione al soddisfo, per un totale complessivo di € 322,80. Condannava, altresì, l'Amministrazione al pagamento delle spese legali nella misura di € 245,00 oltre IVA, CAP, con distrazione in favore del difensore costituito, avv. Leonardo Goffredo per un totale di € 391,89 (di cui € 56,35 per ritenuta di acconto), come da nota specifica.

* * *



Relativamente ai contenziosi di seguito descritti, tutti vertenti nella medesima materia si specifica che, con separati ricorsi ex art. 414 c.p.c. i ricorrenti, operai irrigui appartenuti alla ex Struttura Impianti Irrigui dell'allora Servizio Demanio e Patrimonio, chiedevano riconoscimento del proprio diritto ad ottenere, per i periodi specificati il pagamento della retribuzione delle festività coincidenti con la domenica, dell'indennità di vacanza contrattuale, dell'aumento contrattuale e dei ratei di tredicesima mensilità maturata, con conseguente condanna della Regione al pagamento delle differenze retributive, con vittoria di spese legali in distrazione.

- Resisteva la Regione in tutti i giudizi, rilevando che le competenze richieste dai ricorrenti, di fatto risultavano essere state già corrisposte dall'ARIF, attuale datore di lavoro; chiedeva, pertanto la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese legali.

All'esito dei descritti giudizi il **Tribunale di Bari - Sezione Lavoro**, dichiarata la cessazione della materia del contendere, si pronunciava sulle spese legali come di seguito:

5) con sent. n. 3148 del 13.06.2016 relativa al giudizio incardinato dal sig. **Vacca Giuseppe (Cont. 822/15/FO)**, condannando la Regione al pagamento delle spese legali liquidate in € 2.008,00 a titolo di onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali, CAP e IVA, con distrazione in favore del legale costituito € **2.929,92** (compresa ritenuta d'acconto di € 461,84);

6) sent. n. 2926 del 01.06.2016 relativa al giudizio incardinato dal sig. **Di Fronzo Vito** (cont. 1295/11/GA) condannando la Regione al pagamento delle spese legali liquidate in € 1.000,00 a titolo di onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali, CAP e IVA, con distrazione in favore del legale costituito € **1.459,12** (compresa ritenuta d'acconto di € 230,00);

7) sent. n. 2927 del 01.06.2016 relativa al giudizio incardinato dal sig. **Carella Giuseppe** (cont. 1296/11/GA) condannando la Regione al pagamento delle spese legali liquidate in € 1.000,00 a titolo di onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali, CAP e IVA, con distrazione in favore del legale costituito € **1.459,12** (compresa ritenuta d'acconto di € 230,00);

8) sent. n. 2928 del 01.06.2016 relativa al giudizio incardinato dal sig. **Di Piero Vito** (cont. 1297/11/GA) condannando la Regione al pagamento delle spese legali liquidate in € 1.000,00 a titolo di onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali, CAP e IVA, con distrazione in favore del legale costituito € **1.459,12** (compresa ritenuta d'acconto di € 230,00);

9) sent. n.2925 del 01.06.2016 relativa al giudizio incardinato dal sig. **Di Molfetta D'Attolico Donato** (cont. 1298/11/GA), condannando la Regione al pagamento delle spese legali liquidate in € 1.000,00 a titolo di onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali, CAP e IVA, con distrazione in favore del legale costituito € **1.459,12** (compresa ritenuta d'acconto di € 230,00).

* * *

10) Con atto di pignoramento presso terzi notificato in data 25.05.2016 il Sig. Montinaro Donato poneva in esecuzione il **decreto ingiuntivo n. 1461/2015 del 07/08/2015 (cont. 1057/15/AV)** con il quale il G.d.L. del Tribunale di Lecce, ingiungeva alla Regione Puglia, il pagamento di € 2.925,89 oltre interessi e rivalutazione a titolo di differenze retributive per il riconosciuto inquadramento per operaio specializzato, nonché spese legali per € 450,00 oltre il 15%, IVA e CAP come per legge, così come riconosciuti dalla sentenza n. 4336/2012, ormai passata in giudicato.

Si precisa che l'atto di pignoramento perveniva a questa Sezione per il tramite della Sezione Personale, erroneamente individuata quale destinataria, con allegata nota dell'ARIF, anch'essa dichiaratasi incompetente.

Consequentemente, la scrivente contattava il legale del sig. Montinaro, per rappresentare l'avvio delle procedure per il pagamento facendo presente i tempi non brevi dovuti all'iter del riconoscimento del debito fuori bilancio. Il legale faceva presente che avrebbe considerato estinta la procedura solo se il pagamento fosse intervenuto entro e non oltre il 14.10.2016, data fissata per l'udienza di assegnazione delle somme.

Pertanto, le somme da riconoscere quale debito fuori bilancio derivanti dall'esecuzione del decreto ingiuntivo corrispondono per la sorte capitale ad € 3.816,49 (di cui € 248,70 a titolo di IRAP) e ad € 1.313,21 per le spese del procedimento, non previste in distrazione, per un totale complessivo di € **5.129,70**.



Sorte cap.	Int. legali	Riv. Monet.	Tot. comp.	Imp. Previd.	Tratt. Previd.	Imp. IRPEF	Tratt. IRPEF	Netto da liquidare
€ 2.925,89	€ 375,64	€ 266,26	€ 3.567,79	€ 2.925,89	€ 258,65	€ 3.309,14	€ 761,10	€ 2.548,04

Tanto premesso, si ritiene opportuno procedere con la presente procedura al riconoscimento del debito fuori bilancio descritto.

Si precisa, tuttavia che, limitatamente alla somma di:

- € 2.470,62, a titolo di sorte capitale, in favore del ricorrente sig. **Rosato Nicola** (cont. 1225/11/FO), derivante dalla sentenza n. 2251/2016 del Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro, il riconoscimento di debito e successivo pagamento *si intende con riserva di ripetizione dell'importo nella misura del 50% nei confronti dell'ARIF, condannata in solido con la Regione Puglia al pagamento delle competenze in esame;*

- € 1.268,80, a titolo di onorario per C.T.U., derivante dal decreto liquidazione n. 23804/2016 del 30/05/2016 del Tribunale di Lecce- Sezione Lavoro (cont. 1225/11/FO), *si intende con riserva ripetizione dell'importo nella misura del 50% nei confronti dell'ARIF, condannata in solido con la Regione Puglia al pagamento delle competenze in esame.*

- All'esito dell'istruttoria preliminare, pertanto, la spesa complessiva risulta di **€ 21.638,31** così suddivisa:

- a) € 7.504,42= per sorte capitale;
- b) € 439,85= per interessi legali;
- c) € 314,30= per rivalutazione monetaria;
- d) € 13.379,74= a titolo di spese legali e c.t.u..

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, limitatamente alla sorte capitale, con imputazione alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1 capitolo n. 131091 'Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94 – oneri da contenzioso'. Le ulteriori somme dovute a titolo di interessi, rivalutazione monetaria, spese e competenze derivanti dalle sopra descritte sentenze vengono finanziate con imputazione, rispettivamente, a Missione 1 Programma 11 Titolo 1 cap. 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi"; Missione 1 Programma 11 Titolo 1 cap. 1316 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria"; Missione 1 Programma 11 Titolo 1 cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dei creditori si provvederà con determinazione della Sezione Demanio e Patrimonio.

La Dirigente del Servizio Pianificazione Controlli e Affari Legali

Dott.ssa Anna De Donizio

Il Dirigente della Sezione del Demanio e Patrimonio

Ing. Giovanni Vitofrancesco

L'Assessore
Avv. Raffaele Piemontese



Legge Regionale _____ 2016, n. _____

Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 73 c.1 lett. a) del D.lgs. 118/2011:
1) Sent. n. 2251 del 18.05.2016 Trib. Lecce Sez. Lav.; 2) Decr. liquidazione CTU n. 23804/2016;
3) sent. n. 5432 del 19.10.15 Trib. Bari sez. Lav. ; 4) sent. 2358 del 09.05.2016 Trib. Bari sez. Lav.; 5) sent. n. 3148 del 13.06.2016 Trib. Bari sez. Lav.; 6) sent. n. 2926 del 01.06.2016 Trib. Bari sez. Lav.; 7) sent. n. 2927 del 01.06.2016 Trib. Bari sez. Lav.; 8) sent. n. 2928 del 01.06.2016 Trib. Bari sez. Lav.; 9) sent. n. 2925 del 01.06.2016 Trib. Bari sez. Lav.; 10) decreto ingiuntivo n. 1461/2015 del 07/08/2015 Trib. Lecce – sez. lav..

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

“E’ riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, il debito fuori bilancio dell’importo complessivo di € 21.638,31 = derivanti dai seguenti titoli esecutivi:

- 1) sent. n. 2251 del 18.05.2016 Trib. Lecce Sez. Lav. “Rosato N.” (cont. 1225/11/FO) per un totale di € 2.470,62= a titolo di sorte capitale;
- 2) decr. liquidazione CTU n. 23804/2016 Dr. Licci (cont. 1225/11/FO) per un totale di € 1.268,80= a titolo di competenze professionali;
- 3) sent. n. 5432 del 19.10.15 Trib. Bari sez. Lav. “Susca F.” (cont. 964/14/FO) per un totale di € 3.275,45= di cui € 2.952,65 a titolo di spese legali;
- 4) sent. n. 2358 del 09.05.2016 Trib. Bari sez. Lav. “Clemente A.” (cont. 963/14/FO) per un totale di € 727,08= di cui € 391,89 a titolo di spese legali;
- 5) sent. n. 3148 del 13.06.2016 Trib. Bari sez. Lav. “Vacca G.” (Cont. 822/15/FO) per un totale di € 2.929,92= a titolo di spese legali;
- 6) sent. n. 2926 del 01.06.2016 Trib. Bari sez. Lav. “Di Fronzo V.”(cont. 1295/11/GA) per un totale di € 1.459,12= a titolo di spese legali;
- 7) sent. n. 2927 del 01.06.2016 Trib. Bari sez. Lav. “Carella G.” (cont. 1296/11/GA) per un totale di € 1.459,12= a titolo di spese legali;
- 8) sent. n. 2928 del 01.06.2016 Trib. Bari sez. Lav. “Di Pierro V.” (cont. 1297/11/GA) per un totale di € 1.459,12= a titolo di spese legali;
- 9) sent. n. 2925 del 01.06.2016 Trib. Bari sez. Lav. “Di Molfetta D’Attolico D.” (cont. 1298/11/GA) per un totale di € 1.459,12= a titolo di spese legali;
- 10) decreto ingiuntivo n. 1461/2015 del 07/08/2015 Trib. Lecce – sez. lav. “Montinaro D.” (cont. 1057/15/AV) per un totale di € 5.129,70 a titolo di sorte capitale.

Art. 2

(Norma finanziaria)

“Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1 si provvede con la seguente imputazione:

- € 7.504,42= a titolo di sorte capitale alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1, Capitolo 131091 ‘Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94 – oneri da contenzioso’;
- € 439,85= a titolo di interessi Missione 1 Programma 11 Titolo 1 , Capitolo cap. n. 1315 ‘Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi’;
- € 314,30= a titolo di rivalutazione monetaria Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Capitolo 1316 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria”
- € 13.379,74= a titolo di spese procedurali e legali Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali”.

